



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Delibera n. 1244 del 29 novembre 2017**

Concernente la Presunta inconferibilità, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 39/13 del Segretario della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) e già Presidente del Co.Ge.A.P.S.. **Fascicolo UVIF 5194/2017.**

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 29 novembre 2017;

**VISTO** l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

**VISTO** l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

**VISTA** la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibilità»;

**VISTA** la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

*Fatto*

È stata segnalata all'Autorità la situazione di presunta inconferibilità, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 39/13, del dott. S. B., nominato Segretario della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) e già Presidente del Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.). A seguito di apertura del procedimento da parte del Responsabile anticorruzione dell'Ente, il dott. S. B. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, evidenziando, in particolare che la carica di Segretario della Federazione non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 del decreto 39/13; che Co.Ge.A.P.S. non rientra nel novero degli



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico; che la carica di Presidente del Co.Ge.A.P.S. non comprende deleghe gestionali dirette.

#### *Diritto*

Al fine di verificare la sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 39/13 occorre muovere dalle seguenti considerazioni.

La norma citata dispone che: *“1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 si intendono *“per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”*.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», si intendono: *“le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente”*.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», si intendono *“gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”*.

Si tratta, dunque, di vagliare la natura giuridica della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) nonché quella del Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.).

Al riguardo, con riferimento alla prima, va rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) per scopi di carattere generale (ex multis Cass. Sez. I, n. 21226 del 14.10.11).

La legge istitutiva degli ordini professionali è il D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie che prevede che in ogni provincia siano costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche (art. 1); ciascun ordine e collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione (art. 7). Per l'esercizio di ciascuna delle professioni



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

sanitarie é necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (art. 8). Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma. Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche. Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente (art. 12).

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale ( art. 14).

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un Consorzio che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina. Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è "l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte".

Si tratta dunque di un ente privato, di cui fa parte, in qualità di consorziato, la Fnomceo.

Quanto alla sua struttura organizzativa, nonché alle forme attraverso lo stesso finanzia la propria attività va rilevato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del predetto Consorzio, il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea tra i membri del Comitato esecutivo. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Ai sensi dell'art. 17, "Il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante per ciascun consorziato, scelto tra coloro che già compongono l'Assemblea e fermo restando che per le Associazioni vi sarà un componente per ciascuna area di appartenenza...Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni in modo coincidente con le cariche sociali. Il Comitato è investito di tutti i poteri necessari per gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea a norma del presente Statuto". Il Comitato è competente a:

- determinare la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio;
- provvedere alla gestione del fondo consortile e al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili, fatto salvo il limite del controvalore di euro 100.000,00 (centomila) oltre oneri per cui è riservata la competenza alla Assemblea;
- proporre all'Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum da consorziati;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza dell'Assemblea;
- provvedere ad assumere e licenziare il personale del consorzio deliberandone gli organici e gli emolumenti;
- nominare commissioni per particolari scopi e lavori;
- deliberare sulle eventuali azioni davanti ad ogni autorità;
- predisporre, eventualmente, il regolamento di applicazione delle norme previste dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il fondo consortile è costituito:

1. da una quota consortile, che verrà determinata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti;
2. dalle quote consortili – come sopra determinate – che saranno versate dai nuovi consorziati all'atto del loro ingresso nel Consorzio;
3. dai contributi annuali che saranno versati dai consorziati, nella misura che sarà determinata con delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
4. da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione, nella misura che sarà determinata con delibera dell'Assemblea;
5. dai contributi e liberalità che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici nonché da operatori privati;
6. dai beni acquisiti con il versamento da parte dei consorziati delle rispettive.

Tanto premesso, si può asserire che il Co.Ge.A.P.S. rientra nella definizione di ente di diritto privato “finanziato” da un ente pubblico (Fnomceo). Tuttavia l'incarico affidato al dott. S. B. all'interno di tale Federazione non rientra nelle ipotesi vietate dall'art. 4 che considera soltanto gli incarichi amministrativi di vertice, al quale è riconducibile quello di Segretario, nell'ambito delle amministrazioni statali, regionali e locali; per converso tale ruolo di Segretario non appare equiparabile a quello di amministratore di ente pubblico per l'assenza di deleghe gestionali dirette, secondo quanto risulta dalle relative disposizioni statutarie.

Parimenti, per analoga ragione, non sussiste un'ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto 39/13, essendo la Fnomceo un ente pubblico non economico di livello nazionale, atteso che la citata disposizione stabilisce, per tale livello, l'incompatibilità solo tra la carica di amministratore e le cariche politiche nazionali, quali quelle di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario e Parlamentare.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'insussistenza nel caso in esame, delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 39/2013;

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 dicembre 2017

Per il Segretario, Rosetta Greco